

	SAFEGUARDING		Pagina 1 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

- **MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA**
- **CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE**

D.LGS. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2021 E 39 DEL 28 FEBBRAIO 2021

MATRICE DELLE REVISIONI

	DATA DI PRIMA EMISSIONE	VISTO PRIMA EMISSIONE (RESP. QUAL.)	APPROVAZIONE DIREZIONE		
	24/06/24				
INDICE DI REVISIONE	DATA DI AGGIORNAMENTO	VISTO PER EMISSIONE (RESP. QUAL.)	SEGNALAZIONE TIPO MODIFICA	DATA DECORRENZA MODIFICA	APPROVAZIONE DIREZIONE
1					
2					
3					
4					
5					

	SAFEGUARDING		Pagina 2 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

INDICE

1 FINALITÀ	3
2 MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA ..	3
2.1 DIRITTI E DOVERI	3
2.2 PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI – COMPORTAMENTI RILEVANTI	4
2.3 RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI	5
2.4 USO DEGLI SPAZI DELL'ASSOCIAZIONE	6
2.5 TRASFERTE.....	6
2.6 TUTELA DELLA PRIVACY	6
2.7 INCLUSIVITÀ.....	7
2.8 CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEI COMPORTAMENTI LESIVI.....	7
2.9 SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI.....	8
2.10 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI RETRIBUITI	8
2.11 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI	9
2.12 OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE	10
3 CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.1 RISPETTO E DIGNITÀ	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.2 SICUREZZA E BENESSERE	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.3 COMPORTAMENTO APPROPRIATO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.4 COMUNICAZIONE ADEGUATA	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.5 FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.6 COLLABORAZIONE E RENDICONTABILITA'	Errore. Il segnalibro non è definito.
4 FIV: MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI	
5 FIPSAS: REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI	
6 CONI: CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO	

	SAFEGUARDING		Pagina 3 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

1 FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.

Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

Quando in questo documento, unicamente a scopo di semplificazione, è usato il maschile, la forma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità sportiva.

2 MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dal Tržaški Pomoski Klub Club Nautico Triestina SIRENA ASD (di seguito ASD TPK CNT SIRENA), come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e sulla base delle linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Vela e Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della ASD TPK CNT SIRENA, indipendente dalla disciplina velica sportiva praticata e disciplina di pesca sportiva praticata.

Il Presente documento ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

Il Presente documento ha l'obiettivo di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati e soci, in particolare minori, garantendo l'uguaglianza e l'equità e tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati e soci dell'Associazione TPK CNT SIRENA.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva deve essere pubblicato sulla homepage del sito dell'Associazione.

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Vela e Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato.

2.1 DIRITTI E DOVERI

A tutti i tesserati e Soci sono riconosciuti i diritti fondamentali:

- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;

Il presente documento è stato predisposto ed è di proprietà della TPK CNT Sirena e Mira Helen Hrovatin che ne autorizza la divulgazione per i soli fini e/o usi consentiti dalla legge. Qualsiasi divulgazione od uso improprio del presente documento, è perseguibile dalla Legge.

	SAFEGUARDING		Pagina 4 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

- che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e soci. I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Vela e Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato.

2.2 PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI – COMPORTAMENTI RILEVANTI

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

- l'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato/socio.

Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti infortunati o comunque non in condizione fisica per svolgere attività sportiva. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante, umiliante o denigrante;

- l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato/socio a attuare condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato/socio;

- l'incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

Il presente documento è stato predisposto ed è di proprietà della TPK CNT Sirena e Mira Helen Hrovatin che ne autorizza la divulgazione per i soli fini e/o usi consentiti dalla legge. Qualsiasi divulgazione od uso improprio del presente documento, è perseguibile dalla Legge.

	SAFEGUARDING		Pagina 5 di 34
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01
			Rev.: 0 Data em.: 24/06/2024

- l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato/socio. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato/socio che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, offese riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog ecc.

2.3 RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

L'Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (anche Responsabile safeguarding), con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati/soci nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dall'Associazione e Federazione Sportiva di appartenenza.

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.

In ogni caso, il Responsabile safeguarding all'interno delle società/associazioni sportive svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.

Il Responsabile safeguarding sarà tenuto a sensibilizzazione i membri dell'associazione sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.

Il Responsabile safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Responsabile safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

	SAFEGUARDING		Pagina 6 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

Il Consiglio direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla protezione dei minori.

2.4 USO DEGLI SPAZI DELL'ASSOCIAZIONE

Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all'Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati/soci minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso all'Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

Durante le sessioni di allenamento o di regata non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale in sua assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

2.5 TRASFERTE

In caso di trasferte o attività che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

2.6 TUTELA DELLA PRIVACY

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della

persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti. L'Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e regata, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta

	SAFEGUARDING		Pagina 7 di 34
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01
			Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024

dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare e responsabile del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

2.7 INCLUSIVITÀ

L'Associazione/Società garantisce a tutti i propri tesserati/soci di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

L'Associazione/Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l'Associazione loro coetanei. L'Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell'associazione anche mediante l'attivazione di iniziative ad hoc e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

2.8 CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEI COMPORTAMENTI LESIVI

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati/soci o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo email hmhrovatin@gmail.com e info@tpkcntsirena.

Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.

In caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.
- Informare il Safeguarding Office della Federazione di appartenenza e gli Organi di Giustizia qualora le violazioni rientrassero nell'ambito di competenza federale.

	SAFEGUARDING		Pagina 8 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

2.9 SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva;
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione/Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

2.10 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI RETRIBUITI

Contro i comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- multa in misura non eccedente l'importo di __€100,00__ della retribuzione prevista;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di _10 giorni;

	SAFEGUARDING		Pagina 9 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:

1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
2. incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di _€300, _della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:
 - a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del presente Modello.
 - b) la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giornate il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di €100,00_della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
5. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti contro la violenza di qualsiasi genere e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

2.11 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI

Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

	SAFEGUARDING		Pagina 10 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a __5 giorni____;

- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

2.12 OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

L'Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.

Al momento dell'adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l'Associazione deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, associati e volontari. L'Associazione deve informare il tesserato/socio o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

L'Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, al Safeguarding Office della federazione sportiva di competenza, nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente.

L'Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.

L'Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione e l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

L'Associazione deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati/soci o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

L'Associazione deve dare comunicazione ai tesserati/soci o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.

	SAFEGUARDING		Pagina 11 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

3. CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORE E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

I destinatari del presente Codice di condotta sono gli istruttori tecnici, i dirigenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica. I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani allievi e tesserati nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli allievi affiliati alla ASD.

Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con allievi e tesserati minorenni, sono obbligati a rispettare il Codice di condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione. Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva.

Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione

La TPK CNT SIRENA ASD si impegna a garantire un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo per tutti i partecipanti, inclusi i minori e gli adulti vulnerabili. Il seguente codice di condotta stabilisce le aspettative e le responsabilità per tutti coloro che sono coinvolti nelle attività del TPK CNT SIRENA ASD

Quando in questo documento, unicamente a scopo di semplificazione, è usato il maschile, la forma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità sportiva.

3.1 RISPETTO E DIGNITA'

Rispettiamo la dignità e l'integrità di tutte le persone coinvolte nelle attività della società sportiva, senza discriminazioni di alcun genere. - Trattiamo tutti con cortesia, gentilezza e rispetto, evitando linguaggio offensivo, comportamenti intimidatori o abusivi.

3.2 SICUREZZA E BENESSERE

Mettiamo al primo posto la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti, adottando misure appropriate per prevenire abusi, molestie o qualsiasi forma di danno. Rispettiamo i diritti e le opinioni degli altri, fornendo un ambiente in cui ci si senta liberi di esprimere preoccupazioni o segnalare comportamenti inappropriati.

3.3 COMPORTAMENTO APPROPRIATO

Manteniamo un comportamento professionale e appropriato in tutte le interazioni con i partecipanti, evitando qualsiasi forma di contatto fisico inappropriato. Evitiamo situazioni che possano essere percepite come sospette o inappropriati, mantenendo un comportamento trasparente e rispettoso.

3.4 COMUNICAZIONE ADEGUATA

Comunichiamo in modo chiaro, aperto e rispettoso con i partecipanti, genitori, colleghi e altri membri della società sportiva. Manteniamo la riservatezza e il rispetto della privacy delle persone coinvolte, evitando la divulgazione non autorizzata di informazioni personali o sensibili.

3.5 FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA

Partecipiamo a programmi di formazione e sensibilizzazione sulla tutela safeguarding per acquisire competenze e conoscenze necessarie per prevenire e rispondere agli abusi. Riconosciamo il nostro ruolo e

	SAFEGUARDING		Pagina 12 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

la nostra responsabilità nel proteggere i partecipanti e segnalare qualsiasi preoccupazione o sospetto di abuso alle autorità competenti.

3.6 COLLABORAZIONE E RENDICONTABILITA'

Collaboriamo con altri membri della società sportiva e autorità competenti per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti. Siamo pronti a rendere conto delle nostre azioni e decisioni, rispondendo in modo trasparente e responsabile alle preoccupazioni sollevate dalla comunità sportiva.

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a:

- rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti i tesserati coinvolti, indipendentemente dalla loro età, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione.

All'istruttore tecnico, aiuto istruttore tecnico e collaboratori, si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti dei tesserati;

- attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
- incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, e lo spirito di collaborazione;
- non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, ufficiali di gara, arbitri, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza fisica e/o mentale;
- sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
- trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
- aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
- rispettare il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i tesserati al di sopra ogni altra cosa;
- combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori; ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti i tesserati;
- non umiliare o sminuire i tesserati o i loro sforzi durante una gara o una sessione di prove;
- non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
- non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con tesserati di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
- non avere relazioni con minorenni che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- non consentire giochi, frasi, atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati;
- garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età, alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità dei tesserati, in particolare degli allievi minorenni;
- lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni tesserato;
- non compiere atti e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
- intessere relazioni proficue con i genitori dei tesserati minorenni al fine di fare squadra per la crescita e la loro tutela;
- accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le gare e le attività sia in sede che in trasferta siano sicure;
- garantire che la salute, la sicurezza e il benessere dei tesserati costituiscano obiettivo primario rispetto al successo tecnico-sportivo o qualsiasi altra considerazione;
- organizzare il lavoro, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
- rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
- evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possano fare da soli;

Il presente documento è stato predisposto ed è di proprietà della TPK CNT Sirena e Mira Helen Hrovatin che ne autorizza la divulgazione per i soli fini e/o usi consentiti dalla legge. Qualsiasi divulgazione od uso improprio del presente documento, è perseguibile dalla Legge.

	SAFEGUARDING		Pagina 13 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

- garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro tesserato, adulto);
- evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
- non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore;
- non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
- non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto (anche iscrizione alle regate, raduni, att. istituzionale);
- segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva;
- consultare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in caso di dubbi sulla partecipazione di atleti, in conformità a quanto disposto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, in caso di necessità per favorire l'inclusione sportiva degli atleti con disabilità fisica o intellettuale relazionale.

Accetto di rispettare e aderire al presente codice di condotta e di impegnarmi a promuovere un ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo all'interno della TPK CNT SIRENA ASD

Firma: _____ Data: _____

Nota

Il Codice può essere stampato e distribuito a tutti i soci e tesserati della associazione/società, che devono firmarlo per confermare la loro adesione e il loro impegno nel rispettarlo.

È importante fornire anche sessioni di formazione e sensibilizzazione per garantire una comprensione completa e un'applicazione efficace del codice di condotta.

	SAFEGUARDING		Pagina 14 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

4 FIV: MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI

1

MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO SAFEGUARDING)

ART. 1

FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.

2. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

ART. 2

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. La Federazione Italiana Vela emana Linee Guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.

3. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.

4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente

comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché

comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è

data notizia sulla *homepage* dell'Affiliata.

5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile federale delle politiche di *safeguarding* di cui al successivo art. 4.

2

ART. 3

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

	SAFEGUARDING		Pagina 15 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art.

33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla *homepage* dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle

politiche di *safeguarding*, di cui al successivo art. 4.

ART. 4

RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

Safeguarding Office

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso la Federazione Italiana Vela il Safeguarding Office.

2. Il Safeguarding Office è nominato dal Consiglio Federale ed è composto da almeno tre componenti,

di cui uno con funzioni di Presidente. Il Presidente è scelto tra:

- i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI. I componenti sono scelti tra:
 - i professori e i ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche o medicosanitarie;
 - i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - i notai, con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
 - gli avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza nella giustizia sportiva;
 - i professionisti nell'ambito medico-sanitario iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
 - i professionisti nell'ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
 - coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
 - gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

3

3. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare, il Safeguarding Office:

- vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente

	SAFEGUARDING		Pagina 16 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;

b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;

c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;

d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;

e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;

f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

ART. 5

CONDOTTE RILEVANTI

1. Costituiscono condotte rilevanti ai fini del presente Regolamento:

1) l'abuso psicologico;

2) l'abuso fisico;

3) le molestie e gli abusi sessuali;

4) il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori;

5) l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect");

6) l'abuso dei mezzi di correzione e/o disciplina anche nell'attività di preparazione e allenamento.

2. A tal fine, vengono considerati:

a) per "abuso psicologico", qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato;

b) per "abuso fisico", qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. A titolo esemplificativo, tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In questo ambito rientrano anche comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;

c) per "molestie o abusi sessuali", qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato; in ogni caso si configura tale fattispecie laddove i contegni riconducibili alla ipotesi normativa siano perpetrati nei confronti di minori;

d) per "bullismo o cyberbullismo", qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia

4

che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica e/o a provocare l'isolamento sociale del Tesserato;

e) per "omissione negligente di assistenza" (c.d. "neglect"), il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire;

f) per "abuso dei mezzi di correzione e/o disciplina", la condotta che, transcendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale.

3. In ogni caso, è considerata quale "molestia" e/o "abuso" ogni condotta che ha effetto

	SAFEGUARDING		Pagina 17 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

discriminatorio con riferimento a razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche,

genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

ART. 6

BUONE PRATICHE/COMPORTAMENTI DA TENERE

1. Gli Affiliati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

- 1) riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- 2) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la potestà genitoriale o al responsabile Tecnico del minore e/o al referente più prossimo in ambito federale;
- 3) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- 4) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e di controllo;
- 5) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio preposto allo svolgimento delle attività sportive che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

ART. 7

CONOSCENZA ED OSSERVANZA DELLA SAFEGUARDING POLICY

1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi a tale scopo preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale della FIV. I Comitati di Zona della Federazione, le ASD/SSD e gli altri affiliati garantiscono la massima diffusione del Regolamento.

5

ART. 8

RAPPORTI TRA SAVEGUARDING OFFICE E L'ORGANIZZAZIONE FEDERALE

1. La Federazione garantisce il supporto alle attività dell'Ufficio del Safeguarding Officer per il tramite della Segreteria della FIV.
2. L'ufficio del Procuratore Federale, l'Ufficio del Segretario Generale e l'ufficio del Safeguarding Officer collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, soprafazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti.
3. L'Ufficio del Safeguarding Officer ha facoltà, previa autorizzazione da parte del Consiglio Federale, di avvalersi di altri esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole tematiche.

ART. 9

DOVERE DI SEGNALAZIONE

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Safeguarding Officer o all'Ufficio della Procura Federale mediante segnalazione scritta da inoltrare agli indirizzi e-mail indicati sul sito federale.
2. Le segnalazioni dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

ART. 10 CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'

	SAFEGUARDING		Pagina 18 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

L'ufficio del Safeguarding Officer viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:

- 1) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- 2) ricezione di segnalazione scritta inviata alla FIV, tramite e-mail alla casella di posta dedicata;
- 3) ricezione di segnalazione da parte degli Organi Federali, centrali e/periferici.

Le segnalazioni dovranno contenere ogni circostanza utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e l'individuazione dei soggetti coinvolti.

Qualora prive di tali requisiti, le segnalazioni non potranno essere prese in considerazione.

ART. 11

PROCEDURA

1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, l'Ufficio del Safeguarding Officer è tenuto a intervenire senza indugio, informando l'Ufficio del Procuratore Federale, che svolgerà l'attività necessaria.

2. L'Ufficio del Safeguarding Officer potrà essere reso partecipe dall'Ufficio di Procura Federale, coordinandosi con esso, nello svolgimento delle attività istruttorie, sempre nel rispetto delle prerogative stabilite dalla normativa federale.

6

3. L'Ufficio del Safeguarding Officer, a sua volta, potrà collaborare con la Procura Federale su richiesta della stessa, allorché sia stata attivata, mediante informativa del possibile illecito, dall'Ufficio del Safeguarding Officer stesso.

4. Ove le segnalazioni abbiano ad oggetto la mancata osservanza dei comportamenti descritti all'art.

5, l'Ufficio del Safeguarding Officer potrà sollecitare la Procura Federale per l'audizione preventiva del soggetto individuato quale destinatario del comportamento offensivo. In tal senso il S.O. potrà essere reso partecipe dall'Ufficio di Procura Federale per l'audizione del soggetto individuato quale destinatario del comportamento offensivo.

5. In esito ai predetti incontri, l'Ufficio del Safeguarding Officer potrà adottare delle raccomandazioni

nei confronti di tesserati e/o affiliati e, ove ne ravvisi le condizioni, addivenire ad un reciproco chiarimento e ad una eventuale soluzione conciliativa. Di detto incontro verrà redatto verbale.

L'Ufficio del Safeguarding Officer, il Presidente Federale e/o il Consiglio Federale, nonché la Segreteria Generale dovranno accertare che le raccomandazioni adottate nei confronti di tesserati e/o

affiliati vengano dagli stessi rispettate e che gli accordi raggiunti in sede conciliativa vengano

debitamente eseguiti, in mancanza, tali condotte verranno segnalate agli Organi di Giustizia federali competenti al fine dell'adozione delle iniziative previste dai regolamenti federali.

6. L'Ufficio del Safeguarding Officer si occuperà altresì di dare ampia visibilità ai principi espressi nelle raccomandazioni adottate, organizzando anche degli incontri di carattere divulgativo e formativo al fine di sensibilizzare gli affiliati ed i tesserati sull'argomento.

7. Nel caso in cui dagli elementi raccolti dall'Ufficio del Safeguarding Officer non emergano circostanze riconducibili alle condotte rilevanti di cui al precedente art. 3 o alla mancata osservanza delle buone pratiche/comportamenti di cui al precedente art. 4, la relativa segnalazione verrà definita

senza seguito, ferme restando le precipue competenze e prerogative della Procura Federale e degli Organi della Giustizia Sportiva.

8. Nel caso in cui dagli elementi raccolti dall'Ufficio del Safeguarding Officer emergano circostanze

riconducibili alle condotte rilevanti di cui al precedente art. 3 o alla mancata osservanza delle buone pratiche/comportamenti di cui al precedente art. 4, ove già non comunicato alla Procura Federale ai sensi del primo comma del presente articolo, se ne darà idonea e completa informativa all'Ufficio della Procura Federale, che procederà nell'ambito delle proprie prerogative e dei propri poteri

	SAFEGUARDING		Pagina 19 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

regolamentati.

9. Resta inteso che, nell'ambito della leale e stretta collaborazione tra l'Ufficio del Safeguarding Officer e la Procura Federale, restano intatti i poteri, le prerogative, gli obblighi e i doveri connessi alla precipua attività di ciascun Ufficio. Il Safeguarding Officer ha una sua area precipua di competenza come definita nel presente regolamento e non surroga né sostituisce l'attività che la Procura Federale svolgere nell'ambito delle sue attribuzioni.

ART. 12

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I componenti dell'Ufficio del Safeguarding Officer, i collaboratori federali e i consulenti coinvolti nell'attività dell'ufficio assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati. Eventuali violazioni al predetto obbligo comportano equivalente violazione sotto il profilo disciplinare.

7

ART. 13

SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

ART. 14

MISURE PER LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.
2. La FIV ne divulgherà i principi con i propri canali istituzionali realizzando documentazione che sarà messa a disposizione degli Affiliati che avranno cura di esibirla in ogni sede di svolgimento di attività (luogo di gara, luogo di allenamento).
3. La FIV potrà inviare nei suddetti luoghi l'Ufficio del Safeguarding Officer, anche al fine della verifica del rispetto, da parte degli Affiliati, delle rispettive Scuole Vela e dei Comitati Organizzatori delle Regate, delle norme sopra indicate.

	SAFEGUARDING		Pagina 20 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

5 FIPSAS: REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI

Art. 1 – Finalità e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.
2. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
3. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
4. La FIPSAS adotta misure per assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
5. La Federazione promuove una politica di inclusione, contraria alla discriminazione e le violenze indipendentemente dal genere, dall'origine etnica, dalla fede religiosa, dall'orientamento sessuale e dalla disabilità al fine di garantire valori sportivi sani in un ambiente sportivo rispetto e sicuro soprattutto nei confronti degli atleti più vulnerabili quali i minori.
6. Le associazioni e le società sportive affiliate (di seguito anche solo "Affiliate") alla FIPSAS, prevengono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informano i tesserati dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di *safeguarding* degli Enti di affiliazione e adottano misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.
7. La Federazione e le Affiliate, i tesserati e soci si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.



Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - tel. 06 87980086 - fax 06 87980087 - www.fipsas.it - P.I. 01382061008

	SAFEGUARDING		Pagina 21 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

ART. 2 - MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. La FIPSAS, coerentemente con le Linee Guida contenute nei principi generali emanati dall'Osservatorio Permanente del CONI, ha adottato le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui al precedente comma 1, uniformandosi alle stesse, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4.
Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia mediante pubblicazione sulla *homepage* dell'Affiliata e/o mediante affissione presso la sede dell'Affiliata.
5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile federale delle politiche di *safeguarding* di cui al successivo art. 4.
6. L'Associazione o Società sportiva affiliata deve nominare entro il 1° luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

ART. 3 - RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate **nominano**, entro il **1° luglio 2024**, un **responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**.
2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla *homepage* dell'Affiliata, o affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di *safeguarding*, di cui al successivo art. 4.

ART. 4- RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING - *Safeguarding Officer*

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso la FIPSAS il **Safeguarding Officer**.
Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di *safeguarding* ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.



Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - tel. 06 87980086 - fax 06 87980087 - www.fipsas.it - P.I. 01382061008

	SAFEGUARDING		Pagina 22 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

2. Il Safeguarding Officer è nominato dal Consiglio Federale ed è scelto tra:

- i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile, militare;
- gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori o con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

3. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare, il Safeguarding Officer:

- vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della FIPSA all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
- svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

ART. 5 – SANZIONI

- Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi, costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia e saranno perseguibili secondo le prescrizioni ivi previste, ferma restando l'integrazione di eventuali fattispecie costituenti reato.



Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - tel. 06 87980086 - fax 06 87980087 - www.fipsas.it - P.I. 01382061008

	SAFEGUARDING		Pagina 23 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

2. Saranno applicate, inoltre, sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del Titolo I, libro III del d. lgs. 11 aprile 2006 n. 198 o che siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli art. 600- bis, 600-ter, 600-quater, 600 -quinqes, 604- bis, 604- ter, 609- bis, 609- ter 609- quater, 609- quinqes, 609- octies, 609 -undecis del codice penale

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) le molestie e gli abusi sessuali;
- d) il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori;
- e) l'abuso dei mezzi di correzione;
- f) l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect"), incuria.
- g) comportamenti discriminatori e abusi di matrice razzista.

2. A tal fine, vengono considerati:

a) per **"abuso psicologico"**, qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato;

b) per **"abuso fisico"**, qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;

c) per **"molestie o abusi sessuali"**, qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato;

d) per **"bullismo o cyberbullismo"**, qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale del Tesserato;

e) per **"abuso dei mezzi di correzione"**, la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;

f) per **"omissione negligente di assistenza"** (c.d. "neglect"), si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.

In ogni caso, è considerata quale "molestia" e/o "abuso" ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - tel. 06 87980086 - fax 06 87980087 - www.fipsas.it - P.I. 01382061008



	SAFEGUARDING		Pagina 24 di 34
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01
			Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

Art. 7 – Comportamenti raccomandati

1. I Tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

- riservare ad ogni Tesserato adeguata attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
- ottenere, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non sia usualmente frequentata;
- prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Art. 8 – Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy

- I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi a tale scopo preposti.
- Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della FIPSA. Gli organi territoriali della Federazione, le ASD/SSD e gli altri enti affiliati devono garantire la massima diffusione del Regolamento adottato.

Art. 9 – Dovere di segnalazione

- I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore Federale, direttamente o tramite il Safeguarding O.
- Il Safeguarding O. procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.
- Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.



Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - tel. 06 87980086 - fax 06 87980087 - www.fipsas.it - P.I. 01382061008

	SAFEGUARDING		Pagina 25 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

Art. 10 – Rapporti con l'organizzazione federale e articolazioni dell'Ufficio

1. In ogni caso, la Federazione garantisce il supporto alle attività del Safeguarding O. per il tramite della Segreteria Generale
2. L'Ufficio del Procuratore Federale e il Safeguarding O. collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo le informazioni rilevanti. Ferma la competenza del Safeguarding O. esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso degli accertamenti finalizzati alle sue funzioni, questo Ufficio rinveniva fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute, trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per competenza.
3. Il Safeguarding O. ha facoltà di avvalersi di esperti, tra quelli scelti periodicamente dal Consiglio federale, le cui competenze appaiono opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti.

Art. 11 – Dovere di segnalazione

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore Federale, direttamente o tramite il Safeguarding O.
2. Il Safeguarding O. procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.
3. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 12 – Condizioni di procedibilità

1. Il Safeguarding O. viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:
 - a) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
 - b) segnalazione;
 - c) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
 - d) conoscenza a seguito di ispezione;
 - e) ricezione di segnalazione scritta inviata alla FIPSA, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing.



Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - tel. 06 87980086 - fax 06 87980087 - www.fipsas.it - P.I. 01382061008

	SAFEGUARDING		Pagina 26 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

Art. 13 – Iniziative in caso di conoscenza diretta

1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, il Safeguarding O. è tenuto a intervenire senza indugio, informando l'Ufficio del Procuratore Federale. Questo ha, altresì, facoltà di assumere ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all'Ufficio del Procuratore Federale.

2. Qualora il comportamento rilevato persista, il Safeguarding O. dovrà:

- sul luogo di gara, investire la Direzione di gara, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
- durante allenamenti o raduni federali, investire i Responsabili di Disciplina o i Tecnici responsabili;
- in ogni caso, informare senza indugio l'Ufficio del Procuratore federale.

3. L'Ufficio del Procuratore federale e quello del Safeguarding O. possono, a fini di coordinamento per le rispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.

Art. 14 – Obbligo di riservatezza

1. Il Safeguarding O. e collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.
2. La FIPSAS garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto.

Parimenti, è facoltà del Segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

Art. 15 – Misure per la diffusione del presente Regolamento

1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.
2. La FIPSAS ne divulgherà i principi tramite mezzi telematici e cartacei
3. La mancata affissione del Regolamento, o la mancata esibizione del materiale correlato, costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio all'Ufficio del Safeguarding O. per i provvedimenti di competenza.

Art. 16 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 31 agosto 2023.
2. Le Società sportive affiliate sono tenute a conformarsi entro il 31 agosto 2024 e a nominare, entro il 1 luglio 2024, un proprio Responsabile.



Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - tel. 06 87980086 - fax 06 87980087 - www.fipsas.it - P.I. 01382061008

	SAFEGUARDING		Pagina 27 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

6 CONI: CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

Codice di Comportamento Sportivo



Garante del Comportamento Sportivo
Stadio Olimpico Curva Sud – Gate 23
00135 - ROMA
e-mail: garante@coni.it

Deliberato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 30 ottobre 2012

	SAFEGUARDING		Pagina 28 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

Principi fondamentali

Premessa

Il presente Codice di comportamento sportivo specifica i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite.

I tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice e la loro violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.

L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il CONI, adotta istruzioni, vigila sulla corretta attuazione del Codice e segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione, ai fini del conseguente giudizio disciplinare, fermi restando i poteri di controllo del Coni.

1. Osservanza della disciplina sportiva

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

Le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.

2. Principio di lealtà

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

	SAFEGUARDING		Pagina 29 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

3. Divieto di alterazione dei risultati sportivi

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

4. Divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

5. Principio di non violenza

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

6. Principio di non discriminazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

8. Dovere di riservatezza

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.

	SAFEGUARDING		Pagina 30 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute.

9. Principio di imparzialità

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.

Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non chiedono né accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

10. Prevenzione dei conflitti di interessi

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.

E' fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.

11. Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

Ferma restando la previsione di cui all'art. 5, comma 3, lett. b) e c), dello Statuto del CONI, al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli organismi delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società, sono immediatamente sospesi in via cautelare, secondo le modalità previste al terzo comma del presente articolo, i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "A" o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.

La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.

Spetta agli organismi direttivi del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, in relazione al proprio specifico ambito di attività, adottare le norme attuative che individuino l'organo competente a disporre la sospensione di cui al primo comma, sulla base di un provvedimento ricognitivo delle situazioni di fatto, nonché i relativi adempimenti procedurali. Spetta ai medesimi organismi direttivi prevedere eventualmente

	SAFEGUARDING		Pagina 31 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

l'applicazione della sospensione anche con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

12. Doveri di collaborazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice di comportamento sportivo e con gli organi di giustizia endoassociativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.

Disposizione finale

Le Federazioni sportive nazionali, ivi compresi gli eventuali organismi rappresentativi delle società, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite integrano, con proprie disposizioni, le modalità e gli ambiti di attuazione del presente Codice con riferimento ad altre fattispecie particolarmente rilevanti in relazione al proprio specifico ambito di attività.

	SAFEGUARDING		Pagina 32 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

ALLEGATO “A”

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).
- Testo unico delle disposizioni in materia in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, c.p.
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.).
- Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648bis, 648ter c.p.

	SAFEGUARDING		Pagina 33 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

- Delitti associativi di cui agli art. 416, 416bis c.p.
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex art. 56 c.p.

LEGENDA ALLEGATO "A"

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401): "frode sportiva".
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376): "doping".
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) - Titolo VI – Capo I– Reati commessi dal fallito – Capo II - Reati commessi da persone diverse dal fallito, da art. 216 a art. 235:
art. 216: "bancarotta fraudolenta"; art. 217: "bancarotta semplice"; art. 218: "ricorso abusivo al credito"; art. 220: "denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito"; art. 227: "reati dell'istitutore"; art. 228: "interesse privato del curatore negli atti del fallimento"; art. 229: "accettazione di retribuzione non dovuta"; art. 230: "omessa consegna o deposito di cose del fallimento"; art. 233: "mercato di voto"; art. 234: "esercizio abusivo di attività commerciale".
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.):
art. 600: "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" – art. 600 bis: "prostituzione minorile" – art. 600 ter: "pornografia minorile" – art. 601: "tratta di persone" – art. 603: "plagio".
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.):
art. 605: "sequestro di persona" – art. 609 bis: "violenza sessuale" – art. 609 quater: "atti sessuali con minorenne" – art. 609 quinquies: "corruzione di minorenne".
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159)
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58)

	SAFEGUARDING		Pagina 34 di 34	
	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO CODICE DI CONDOTTA		Ed.: 01	Rev.: 0
			Data em.: 24/06/2024	

- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui ai seguenti artt. c.p.:
art. 314 (“peculato”); art. 316 (“peculato mediante profitto dell’errore altrui”); art. 316 bis (“malversazione a danno dello Stato”); art. 316ter (“indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”); art. 317 (“concussione”); art. 318 (“corruzione per un atto d’ufficio”); art. 319 (“corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”); art. 320 (“corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”); art. 321 (“pene per il corruttore”); art. 322 (“istigazione alla corruzione”).
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.):
capo I – “Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, da art. 453 a art. 466 c.p.;
capo II – “Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento”, da art. 467 a art. 475 c.p.;
capo III – “Della falsità in atti” (ad esempio, “falso ideologico”, “falso materiale”), da art. 476 a art. 493bis c.p.;
capo IV - “Delle falsità personali” (ad esempio, “sostituzione di persona”, “false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri”, “possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi”, “usurpazione di titoli o di onori”), da art. 494 a art. 498 c.p.
- Delitti contro il patrimonio di cui ai seguenti artt. c.p.:
art. 628 (“rapina”), art. 629 (“estorsione”), art. 630 (“sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”); art. 640 (“truffa”); art. 640 bis (“truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”); art. 644 (“usura”), art. 646 (“appropriazione indebita”); art. 648 (“ricettazione”); art. 648bis (riciclaggio); art. 648ter (“impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”).
- Delitti associativi di cui all’art. 416 c.p.: (“associazione per delinquere”) e all’art. 416 bis c.p. (“associazione di tipo mafioso”).
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex art. 56 c.p.